

LE PRINCIPALI NOVITÀ PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Le modifiche al d. lgs. 141/2010, gli impatti ulteriori sugli operatori e le tempistiche di attuazione della nuova disciplina.



Avv. Fabio Civale
Studio Legale Civale
Associati



Avv. Alberto Debernardi
Studio Legale Civale
Associati

Attraverso il decreto legislativo n. 212/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 gennaio 2026, è stata recepita in Italia la direttiva UE 2023/2055 (c.d. CCD 2) relativa ai contratti di credito ai consumatori.

La nuova disciplina modifica profondamente il Testo Unico Bancario (Titolo VI, Capo II, dedicato al *Credito ai consumatori*) attraverso previsioni volte a:

- estendere l'ambito applicativo della disciplina del credito ai consumatori anche ai crediti fino a 100.000 Euro e, pur con talune possibili limitazioni, anche ai crediti di valore inferiore ad Euro 200;
- disciplinare le dilazioni di pagamento concesse da fornitori di beni o servizi e che, in taluni modelli, sono riconducibili al c.d. *buy now pay later*;
- introdurre una dettagliata disciplina della valutazione del merito creditizio, che include il diritto del cliente di chiedere l'intervento umano nel caso di valutazione che utilizzi sistemi di trattamento automatizzato di dati;
- attenzionare i messaggi pubblicitari, attraverso l'introduzione di appositi divieti ed obbligo di inserimento di uno specifico disclaimer;
- innovare gli obblighi di trasparenza pre-con-

trattuale, con l'inserimento di un nuovo documento contenente informazioni generali e la previsione di un "*tempo utile*" pari ad almeno 1 giorno che deve intercorrere tra le informazioni personalizzate e la conclusione del contratto, salvo la possibilità di inviare il c.d. promemoria per il recesso;

- introdurre una disciplina della c.d. consulenza sul debito da fornire ai clienti in difficoltà ad onorare gli impegni finanziari assunti ed una disciplina sulla c.d. consulenza sul credito che potrà essere fornita a tutti i potenziali clienti;
- integrare il regime delle segnalazioni di informazioni negative nelle banche dati.

Il diritto di recesso esteso al leasing

In tale contesto - innovando rispetto al precedente regime che prevedeva una espressa esclusione - si segnala che la nuova disciplina estende ai contratti di *leasing* finanziario il diritto di recesso attribuito ai consumatori, da esercitarsi entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto.

Appare sin da ora chiaro che non sarà semplice contemperare il precitato diritto di recesso del consumatore con le caratteristiche peculiari e specifiche di una struttura di *asset finance* quale il *leasing* finanziario.

L'equilibrio andrà ricercato e declinato nelle specifiche previsioni contrattuali, chiamate a dirimere in particolare le conseguenze dell'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente.

Le modifiche al d. lgs. 141/2010

Le novità e gli impatti, a ben vedere, non sono limitati ai finanziamenti destinati ai consumatori, ma si estendono in termini più ampi all'operatività degli intermediari finanziari specializzati nel comparto del *leasing* finanziario, in particolare per quanto attiene ai canali distributivi.

Accanto alle modifiche al TUB, infatti, risultano importanti modifiche che riguardano il d. lgs. 141/2010, il cui ambito di applicazione non è riferito alla distribuzione dei soli contratti di credito ai consumatori, ma si estende anche alla distribuzione dei contratti di finanziamento destinati alle imprese (tra cui il *leasing* finanziario).

L'art. 12, comma 1, lettera a) del d.lgs. 141/2010, nella versione pre-vigente, ha consentito agli intermediari finanziari di avvalersi dei *dealer* e dei *vendor* ai fini della promozione dei contratti di finanziamento (quali il *leasing* finanziario) destinati alle imprese ed ai consumatori.

I *dealer* ed i *vendor*, prima del recepimento della CCD 2, non erano censiti e non vi erano obblighi di iscrizione negli elenchi OAM. Gli intermediari finanziari, peraltro, erano tenuti a vigilare sul corretto operato degli stessi *dealer* e *vendor*.

Il recepimento della CCD 2, avvenuto come detto con il decreto legislativo n. 212/2025, ha attribuito ai *dealer* ed ai *vendor* un nuovo *status*, qualificandoli quali "*intermediari del credito a titolo accessorio*", ossia attribuendo agli stessi la qualifica di soggetti che potranno, oltre all'attività principale di vendita di beni e fornitura di servizi, presentare,

proporre e concludere contratti di finanziamento destinati all'acquisto di beni o alla fornitura dei servizi da essi stessi offerti, ciò sulla base di apposite convenzioni con le banche o gli intermediari finanziari abilitati all'erogazione del credito.

La nuova disciplina introduce l'obbligo di iscrizione, in un registro pubblico che sarà istituito e tenuto dall'OAM, per i *dealer* ed i *vendor* che non siano microimprese o PMI (le c.d. grandi imprese).

Tale iscrizione dei *dealer* e dei *vendor* che non siano microimprese o PMI nel nuovo registro OAM dovrà essere curata da parte delle banche e degli intermediari finanziari abilitati all'erogazione del credito e che intendono convenzionare gli stessi fornitori di beni o servizi. È attribuito all'OAM il potere di definire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il contenuto delle informazioni da trasmettere per l'annotazione nel registro, nonché le modalità ed i termini delle comunicazioni e delle eventuali variazioni dei dati.

Le banche e gli intermediari finanziari tenuti alle comunicazioni all'OAM ai fini dell'iscrizione nel registro dovranno versare anche i contributi fissati dallo stesso OAM, salvo il diritto di rimborso dei contributi versati da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi convenzionati.





L'OAM eserciterà sui fornitori di beni o prestatori di servizi convenzionati attività di vigilanza *limitatamente* alla verifica del rispetto della disciplina sul credito ai consumatori.

In assenza di annotazione nel precitato registro OAM i fornitori di beni o prestatori di servizi non potranno presentare, proporre e concludere contratti di finanziamento e, pertanto, banche ed intermediari finanziari non potranno avvalersi di *dealer* e di *vendor* che non siano microimprese o PMI non iscritti nello stesso registro OAM.

In caso di violazione del precitato divieto, OAM informerà Banca d'Italia.

Tempistiche di attuazione della nuova disciplina

Il d.lgs 212/2025 è entrato in vigore in data 10 gennaio 2026 ma l'*iter* attuativo si protrarrà almeno fino al termine del 2026 e potenzialmente anche oltre.

In relazione alla nuova disciplina del credito ai consumatori ed alle modifiche apportate al TUB, Banca d'Italia potrà adottare le disposizioni di attuazione nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni (pertanto fino a gennaio 2027). Banche ed intermediari saranno te-

nute ad adeguarsi alla nuova disciplina del credito ai consumatori entro il 20 novembre 2026, ovvero entro il termine (se successivo) di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate da Banca d'Italia. La nuova disciplina, in ogni caso, non si applicherà ai contratti conclusi anteriormente che resteranno soggetti alla disciplina previgente (con l'eccezione dei contratti di credito a tempo indeterminato).

Con riferimento alle modifiche apportate al d. lgs. 141/2010 che impattano su tutti gli intermediari finanziari che utilizzano *dealer* e *vendor*, OAM è tenuto a istituire il registro dei fornitori di beni o prestatori di servizi grandi imprese entro il termine di 9 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs 212/2025 (pertanto entro ottobre 2026). Entro il medesimo termine OAM dovrà adottare le disposizioni di attuazione che dettaglieranno il contenuto delle informazioni che dovranno essere comunicate al registro, le relative modalità e tempistiche, nonché i contributi da versare ad OAM. Solo dall'adozione di tali disposizioni e dall'istituzione del registro decorrerà un ulteriore termine di tre mesi entro il quale banche e intermediari finanziari dovranno conformarsi agli obblighi di comunicazione al registro OAM.